ALLEGATO "F" AL REP. 32/23

STATUTO

FONDAZIONE DALLA TERRA ALLA LUNA

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE DALLA TERRA ALLA LUNA" con sede in Ferrara, Via dei Calzolai 223. La denominazione della Fondazione "FONDAZIONE DALLA TERRA ALLA LUNA" si completa con un elemento grafico rappresentato da un bambino in piedi sul mondo che stringe a sé la luna su uno sfondo circolare blu riportante la denominazione dell'ente.

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune può essere assunta con delibera dell'Organo amministrativo. Il trasferimento della sede in altri Comuni è di competenza dell'Assemblea dei soci. Con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione, inoltre, potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative, anche in altri Comuni.

La Fondazione, risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, nonché dal Codice del Terzo Settore (D.lgs.117/2017).

La Fondazione avrà l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In base al disposto del Decreto Legislativo 117/2017 l'acronimo ONLUS verrà sostituito dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore). L'assunzione della nuova denominazione sociale di ETS è sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. A partire dall'iscrizione l'indicazione di ETS (o Ente del Terzo Settore) sarà spendibile negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

È altresì sospensivamente condizionata all'iscrizione nel RUNTS l'efficacia di eventuali clausole statutarie incompatibili con la disciplina Onlus.

Art. 2 - SCOPI

La Fondazione, promossa da un gruppo di famigliari di persone con disabilità accomunate dal valore di solidarietà umana formatosi nell'ambito dello svolgimento dell'attività dall'Associazione Dalla Terra alla Luna, dedicata alla tutela delle persone con sindrome di autismo e di altre sindromi con

alterazione dello sviluppo psicologico nonchè delle loro famiglie, si propone di perseguire le finalità statutarie coinvolgendo tutte le componenti della società civile.

La Fondazione, senza finalità di lucro e senza possibilità di distribuire utili, ha come scopo il perseguimento di obiettivi di solidarietà sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del Codice del Terzo Settore (D.lgs.117/2017) a favore di persone svantaggiate in ragioni di particolari condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

In particolare, la Fondazione persegue fini di solidarietà e di utilità sociale favorendo il processo di inclusione sociale e di tutela dei diritti delle persone con sindrome di autismo o di altre sindromi con alterazione dello sviluppo psicologico nonché delle loro famiglie, garantendo loro pari dignità e qualità di vita. La Fondazione intende svolgere – anche in collaborazione con altre realtà – attività volte al sostegno e ad una migliore qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie nel c. d. "Durante e Dopo Di Noi".

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

Oggetto dell'attività di interesse generale della Fondazione è altresì la cessione di beni e la prestazione di servizi a fondatori, partecipanti e soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado purchè si trovino nelle condizioni di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

In particolare, la Fondazione si prefigge di svolgere le seguenti attività:

a) promozione e tutela dei diritti delle persone disabili, anche nel "Durante e Dopo di noi";
b) progetto di vita personalizzato nel "durante" e per il "dopo di noi";
c) residenzialità e vita autonoma;
d) brevi soggiorni, vacanze estive, weekend o uscite giornaliere infrasettimanali;

e) servizi di accoglienza, assistenza e cura nonché ogni altro servizio di assistenza sociale e socio assistenziale;
f) attività di aggregazione e per la gestione del tempo libero;
g) spazi di ascolto e di informazione;
h) assunzione di incarichi di protezione giuridica: tutore, curatore, institore, amministratore di sostegno, sostituzione fedecommissaria e ogni altro incarico di protezione giuridica previsto dalle norme citate;
i) assunzione di incarichi di "Trustee" o di "Guardiano", contratti di mantenimento, "Affidamento fiduciario", e comunque di contratti che abbiano come scopo la garanzia del progetto di vita personalizzato della persona con disabilità e dei suoi famigliari;
k) Svolgimento di attività di monitoraggio su progetti di vita personalizzati e sulla qualità di vita;
l) promozione, divulgazione e qualificazione delle attività della Fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi, la collaborazione in ricerche scientifiche e l'istituzione di borse di studio.

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

Può inoltre esercitare ulteriori attività diverse da quelle sopra indicate purchè direttamente connesse, accessorie, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale e nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

La determinazione delle specifiche concrete attività di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale è rimessa al prudente apprezzamento dell'organo amministrativo che ne documenta il carattere secondario e strumentale nella nota integrativa al bilancio.

Nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, la Fondazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.

TITOLO II – AMBITO DI OPERATIVITA' E PATRIMONIO

Art.3 - AMBITO DI OPERATIVITA'

La Fondazione può operare nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna.

Art.4 - PATRIMONIO

A) Composizione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dall'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti dalla sua trasformazione, nonché dai contributi dei Fondatori Promotori, dai Fondatori Partecipanti e dagli Aderenti, dai redditi patrimoniali, da eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

In particolare, il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

-rappresentato inizialmente dalla somma vincolata in conto corrente a garanzia patrimoniale dei terzi e di misura non inferiore a quanto previsto nell'art.22 del Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o dai Fondatori Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dall'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti dalla sua trasformazione ed eccedenti la quota destinata a costituire il fondo di dotazione;

- dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori Promotori eccedenti la quota destinata a costituire fondo di dotazione;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori Promotori, da Fondatori Partecipanti, Aderenti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima;

- dagli avanzi di gestione;

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

– la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

– la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

– l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

Forti Mariella

Francesca Nettocelli
Tourlini Jessica

– la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno esser impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione o a quelle a essa direttamente connesse.

TITOLO III – FONDATORI – VOLONTARI E ORGANI

Art. 5 - FONDATORI

I membri della Fondazione si dividono in:

- Nuovi Fondatori Promotori;
- Fondatori Partecipanti;
- Aderenti ovvero "Amici della Fondazione";

Art. 6 – NUOVI FONDATORI PROMOTORI

Sono Nuovi Fondatori Promotori, le persone fisiche, risultanti dal libro delle persone associate all'Associazione dalla Terra alla Luna al momento della trasformazione, che previa delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione hanno provveduto al versamento della quota stabilita precedentemente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione o hanno ottenuto tale riconoscimento per benemerito. La qualifica di Fondatore Promotore non può avere, in nessun caso, carattere di temporaneità.

I Fondatori Promotori e i loro famigliari, qualora versino in una condizione di disabilità, svantaggio o comunque disagio così come previsto dall'art. 2 del presente statuto hanno diritto di prelazione rispetto ai servizi e le attività prestate dalla Fondazione.

Art. 7 - FONDATORI PARTECIPANTI

Sono Fondatori Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al mantenimento della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione con regolamento approvato dall'Assemblea dei Fondatori.

In ogni caso i Fondatori Partecipanti dovranno essere costituiti per almeno due terzi da famigliari di persone con disabilità o persone con disabilità.

Ferri Mariella

Franca Rc Nittoli
Brunini Jenica

Anche i Fondatori Partecipanti e i loro famigliari, qualora versino in una condizione di disabilità, svantaggio o comunque disagio così come previsto dall'art. 2 del presente statuto hanno diritto di prelazione rispetto ai servizi e le attività prestate dalla Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento effettuato a favore della Fondazione è irripetibile e non attribuisce alcun diritto di partecipazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti per Statuto, né attribuisce alcuna quota di partecipazione al patrimonio della Fondazione.

Art. 8 - ADERENTI

Sono Aderenti, ovvero "Amici della Fondazione", le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi, senza divenirne Fondatori Partecipanti, mediante contributi in denaro e/o beni e/o prestazioni professionali e/o attività di volontariato in forma continuata secondo le regole e con le modalità determinate con regolamento dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea dei Fondatori. Con il medesimo regolamento la Fondazione potrà attribuire carattere di temporaneità a tale qualifica.

Qualsiasi apporto o versamento effettuato a favore della Fondazione è irripetibile e non attribuisce alcun diritto di partecipazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti per Statuto, né attribuisce alcuna quota di partecipazione al patrimonio della Fondazione.

Art. 9 - VOLONTARI

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione o dei progetti della stessa mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Ove la Fondazione si avvalga di volontari è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Nel caso si avvalga di volontari, la Fondazione deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- l' Organo di Controllo;
- Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 10 – ASSEMBLEA DEI FONDATORI

I Fondatori, ovvero i Nuovi Fondatori Promotori e i Fondatori Partecipanti, costituiscono l'Assemblea dei Fondatori.

Ciascun Fondatore ha diritto ad un voto; tutti i Fondatori hanno pari diritto di voto rispetto alle delibere di competenza dell'Assemblea dei Fondatori.

Tutti i Fondatori, maggiorenni e pienamente capaci, possono essere eletti a funzioni di rappresentanza, direttive e di amministrazione.

A ciascun Fondatore, secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento, è data possibilità di consultazione del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione e di accesso agli atti amministrativi.

All'Assemblea dei Fondatori compete:

a. la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, la nomina dell'organo di controllo e la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

b. la ratifica dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per l'attribuzione della qualità di Fondatore Partecipante e comunque la decisione rispetto ad eventuali richieste di ammissione presentate al Consiglio di Amministrazione in deroga ai criteri già stabiliti;

c. la ratifica dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per l'attribuzione della qualità di Aderente, ovvero Amico della Fondazione, e comunque la decisione rispetto ad eventuali richieste di ammissione presentate al Consiglio di Amministrazione in deroga ai criteri già stabiliti;

d. la ratifica, a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea dei Fondatori, delle eventuali modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione, pena l'inefficacia delle deliberazioni stesse;

e. l'approvazione del regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Fondatori e le eventuali successive modifiche dello stesso;

f. l'approvazione del regolamento concernente le modalità ed i termini per l'esercizio da parte di ciascun Fondatore del diritto alla consultazione del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché per l'accesso agli atti amministrativi della Fondazione;

g. la deliberazione relativa alle modalità di svolgimento e votazione delle elezioni degli organi della Fondazione;

h. la ratifica, a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea dei Fondatori, delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in ordine ai soggetti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione della Fondazione, pena l'inefficacia delle deliberazioni stesse;

A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto il libro dei verbali nel quale vengono trascritte le delibere assunte dalla Assemblea dei Fondatori.

L'Assemblea è convocata, almeno una volta all'anno, in forma scritta nelle forme previste dal regolamento, in un luogo nella Provincia di Ferrara. La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione e deve essere pubblicata presso la sede legale. Ove non diversamente previsto, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei membri aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti. In seconda convocazione, da svolgersi almeno dopo ventiquattro ore dalla prima, l'Assemblea è valida indipendentemente dal numero dei presenti e decide a maggioranza semplice. Qualora un membro della Assemblea dei Fondatori non possa partecipare alla assemblea può delegare un altro componente della stessa. Un componente della Assemblea non può essere portatore di più di due deleghe.

L'intervento in assemblea è consentito anche con mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso in via elettronica nei termini e modalità disciplinate con apposito regolamento e a condizione che sia possibile verificare l'identità del Fondatore che partecipa e vota.

Art. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette membri, sempre dispari.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è composto nella misura di almeno due terzi da Fondatori, di cui almeno un terzo Fondatori Promotori. Qualora, per impossibilità oggettiva o soggettiva, non potesse essere rispettata la maggioranza di componenti Fondatori, in ogni caso il Consiglio di

Amministrazione dovrà essere composto in maggioranza da famigliari di persone con disabilità o da persone con disabilità tali da non compromettere la capacità di agire.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri il Consiglio nomina per cooptazione, scegliendo, rispettando l'ordine, tra i primi non eletti e qualora non ci fosse nessuno disponibile sceglierà, discrezionalmente e comunque nel rispetto di quanto stabilito al comma precedente, i sostituti che restano in carica fino alla scadenza dell'organo. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed un Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed è in sua facoltà deliberare regolamenti per il funzionamento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di costituire un Consiglio Scientifico, un Comitato di Garanzia ed ogni altro organismo consultivo reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone i compiti.

Al Consiglio di Amministrazione compete, altresì:

a. Deliberare, successivamente alla trasformazione dell'ente, in merito alla ammissione dei Nuovi Fondatori Promotori
b. Deliberare in merito all'ammissione di Fondatori Partecipanti e Aderenti in base ai criteri da lui elaborati con regolamento e ratificati dall'Assemblea dei Fondatori;
c. Deliberare, alla presenza di almeno tre quarti dei consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, le eventuali modifiche statutarie; detta delibera diventa efficace solo e in seguito alla ratifica da parte dell'Assemblea dei Fondatori e previa approvazione dell'Autorità tutoria;
d. Deliberare, alla presenza di almeno tre quarti dei consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, la partecipazione della Fondazione, ovvero l'assunzione di incarichi inerenti ad un Trust, previa attenta valutazione e verifica di tutte le implicazioni che ne possono discendere, con particolare riguardo alle finalità del Trust ed alla Legge regolatrice del Trust.
e. Deliberare, alla presenza di almeno tre quarti dei consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, la scelta dei soggetti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di

estinzione della Fondazione; detta delibera diventa efficace solo e in seguito alla ratifica da parte dell'Assemblea dei Fondatori;

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei suoi componenti il regolamento relativo al proprio funzionamento.
Il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo con l'obbligo di riferire all'Assemblea dei Fondatori entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione del bilancio sia esso preventivo o consuntivo.
Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente e a uno o più Consiglieri Delegati.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La convocazione deve essere scritta, deve riportare l'indicazione della sede e dell'ordine del giorno e deve essere recapitata ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima della data della riunione. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale e comunque in un luogo entro i confini del territorio della Provincia di Ferrara almeno una volta ogni trimestre, è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza qualificata dei suoi membri e le delibere sono validamente assunte se approvate dalla maggioranza qualificata dei presenti. Le delibere devono essere prese con voto palese. Il Presidente cura la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione da trascrivere su apposito libro, nominando eventualmente un segretario anche esterno alla Fondazione. In caso di assenza ingiustificata di un membro del Consiglio di Amministrazione per tre convocazioni consecutive questo è da ritenersi decaduto dall'incarico.

Art. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente, nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e curano e coordinano l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dei Fondatori.

Art. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è monocratico, viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.
Al componente l'organo di controllo si applica quanto previsto nell'art. 2399 del Codice Civile.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.L. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre le funzioni del revisore legale dei conti, ovvero il controllo contabile, tutte le volte in cui questo si renda normativamente obbligatorio o sia ritenuto opportuno.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Art. 17 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno la Fondazione nomina un revisore legale dei conti.

Art. 18

Tutte le cariche sopra elencate sono in via generale gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute o eventuali compensi stabiliti dall'Assemblea dei Fondatori nel rispetto dell'art. 8 comma 3 CTS.

TITOLO IV – ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE, ESTINZIONE, CONTROVERSIE

Art. 19 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario della Fondazione è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere redatto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio della gestione della Fondazione che è approvato dal Consiglio di Amministrazione medesimo entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Il bilancio deve offrire una chiara e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione e le attività sociali concretamente perseguite e i risultati raggiunti.

In particolare, il bilancio di esercizio sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 20 – MODIFICHE STATUTARIE

Le eventuali modifiche allo Statuto, purché siano compatibili con la natura della Fondazione, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione alla presenza di almeno tre quarti dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'efficacia delle stesse è subordinata alla ratifica da parte dell'Assemblea dei Fondatori, che delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti della stessa, e nonché alla approvazione, nei modi di legge, dell'Autorità tutoria.

Art. 21 - ESTINZIONE

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.
In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto conformemente a quanto disposto dall'art. 10, comma 1 lettera f), d. lgs 460/97, ovvero, in caso di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia concernente l'interpretazione del presente statuto è competente il Foro di Ferrara.

Art. 23 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme del codice civile, del Codice del Terzo Settore, del D. Lgs. 460/97 sino alla sua abrogazione nonché delle altre leggi vigenti in materia.